

**Comune di Massa Martana
Provincia di Perugia**

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI**

Art. 1 – Finalità

Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce, anche mediante la concessione di contributi economici, le iniziative di Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e soggetti privati volte a incrementare lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale di Massa Martana, a promuovere manifestazioni sportive e espositive nonché a valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche, civili della propria comunità e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del proprio territorio.

Inoltre il Comune può concedere contributi a soggetti che promuovono attività di carattere umanitario e per l'affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

L'erogazione di contributi e sussidi per le finalità di cui al precedente articolo è consentita soltanto a favore di enti pubblici o privati, Associazioni sportive e del volontariato, Istituti, Comitati e altri oggetti non aventi scopo di lucro.

Art. 3 - Modalità degli interventi

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi di due tipi:

- a) Contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti
- b) Contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statuari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività.

I soggetti di cui ai precedenti articoli non assumono alcun obbligo di controprestazione. In ogni caso il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente (ad eccezione dei sussidi personali erogati nell'ambito di interventi sociali e specialmente regolamentati) a diretto interesse delle collettività.

Art. 4 - Albo

Il Comune pubblica, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica nel corso nell'anno precedente. Tale albo è aggiornato ogni anno. L'albo deve contenere i nominativi dei soggetti beneficiari, l'ammontare di contributo e la disposizione di legge o di regolamento in base alla quale è stato concesso il contributo. L'albo, consultabile da chiunque, è pubblicato all'albo pretorio del Comune per

Art. 5- Termini e modalità della domanda

Chi intende accedere ai contributi o alle altre forme di sostegno economico finanziario previste dal presente regolamento deve rivolgere apposita domanda al Sindaco.

Nella domanda, redatta in carta libera, dovrà essere chiaramente specificato o allegato:

1 · Generalità del richiedente. In caso di persona giuridica, oltre alla sua denominazione dovranno essere indicate le generalità delle persone fisiche che legalmente la rappresentano.

2 · Copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune Massa Martana ;

3 · Indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o, in alternativa, gli estremi del conto corrente del soggetto richiedente,

In caso di contributo di cui al punto a) dell'art.3, (*contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti*):

· programma dell'iniziativa o relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa, nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima.

In caso di contributo di cui al punto b) dell'art.3, (*contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statuari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività*):

· programma complessivo delle attività con l'indicazione di quella/e che assume/assumono un interesse generale per la comunità.

· espressa accettazione delle norme del presente regolamento.

· dichiarazione ai sensi dell'art.28, comma 2, del DPR 600/1973.

· copia dell'ultimo bilancio approvato, se previsto dallo Statuto dell'Associazione;

Qualora il richiedente non sia una persona fisica, il legale rappresentante dovrà espressamente dichiarare nella domanda che l'ente o associazione che rappresenta non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico - organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art.7 della legge 2/5/74 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.81 n.659.

Le domande per iniziative punto a) dell'art.3, (*contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti*) devono essere presentate con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'iniziativa stessa.

Le domande per attività punto b) dell'art.3, (*contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statuari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività*) devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

Possono essere concessi contributi derogando dai termini previsti dalla norma regolamentare generale, ove sussistano condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza, dandone espressa motivazione nei relativi provvedimenti. Il Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, rende noto un avviso pubblico nel quale invita i soggetti interessati ai contributi di cui all'art. 3 punto b) a presentare domanda. L'avviso dovrà contenere le linee guida in base alle quali saranno erogati i contributi medesimi.

Il Comune predispose apposito fac-simile delle domande.

Art. 6 - Patrocinio

Il patrocinio da parte del Comune per iniziative o manifestazioni promosse da soggetti, enti e associazioni previsti nell'art.1 del presente regolamento è concesso dal Sindaco o da Suo delegato. I soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono obbligati ad apporre la dicitura "Col patrocinio del Comune di Massa Martana" su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

Il Comune predispose apposito facsimile della domanda di patrocinio.

Art.7 - Istruzione

La domanda verrà istruita dal Servizio competente per il settore di attività interessato all'iniziativa o manifestazione per la quale è richiesto il contributo nel termine di trenta giorni e con le modalità di cui al capo II della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. e si dovrà concludere con una proposta da inviare alla Giunta Comunale per quanto le compete a norma del successivo art. 8.

Nella fase istruttoria si dovrà in ogni caso attestare se il Comune risulta creditore a qualunque titolo nei confronti dei richiedenti.

Art. 8 - Concessione

L'attribuzione del vantaggio economico richiesto avviene per mezzo di determinazione del Responsabile del Servizio competente dopo aver acquisito specifica direttiva della Giunta Municipale.

Art. 9 - Relazione e quadro economico di riferimento

Entro 30 giorni dalla conclusione della iniziativa, i soggetti che hanno usufruito del contributo di cui all'art.3 punto a) (*contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative o progetti*) sono tenuti a presentare al Comune una relazione sull'attività svolta o sull'iniziativa realizzata contenente il rendiconto delle spese sostenute, restituendo contestualmente al Comune la parte del contributo eventualmente non spesa.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito del contributo di cui all'art.3 punto b) (*contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse della collettività*) sono tenuti a presentare al Comune una relazione a consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente con specifica indicazione di quella/e iniziativa/e che hanno avuto un interesse generale per la comunità. A richiesta del Comune sono altresì tenuti a presentare copia del proprio bilancio.

La mancata presentazione della suddetta documentazione da parte del soggetto interessato, comporta l'esclusione del medesimo soggetto da qualsiasi beneficio economico per l'anno successivo.

La mancata restituzione delle somme non utilizzate comporta l'esclusione del medesimo soggetto da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Nel caso in cui le iniziative o manifestazioni per le quali è stato ottenuto il contributo non dovessero più essere effettuate, il soggetto beneficiario dovrà restituire al Comune la somma erogata, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data prevista per l'iniziativa o la manifestazione stessa.

Articolo 10 - Esclusione di responsabilità

Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.

Articolo 11 - Norma di rinvio

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- per i contributi che il Comune eroga a soggetti nella propria qualità di socio; in tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite negli atti sociali.
- per i contributi o altre forme di sussidio disposti da altri soggetti della Pubblica Amministrazione tramite trasferimenti al Comune;
- ai settori di intervento già dotati di propria autonoma regolamentazione.

Art. 12 - Trattamento fiscale

Ai contributi erogati in denaro si applica all'atto della erogazione la ritenuta fiscale prevista dall'art. 28 del DPR 29/09/1973 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 - Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore a norma dell'art.134 del DPR 267 del 18.8.2000.